

REGOLAMENTO DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE E DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO CONSORTILE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento stabilisce:

1. I limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni che, ai sensi dell'art 12, punto 2), e dell'art. 13, primo comma, punto 2) della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, devono essere rispettate dagli insediamenti produttivi recapitati nella fognatura pubblica.
2. Le norme che, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62 devono essere osservate dagli scarichi degli insediamenti civili recapitati nei collettori consortili;
3. Le modalità di allacciamento degli scarichi di qualsiasi tipo ai collettori consortili.

ART. 2 FINALITA'

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto delle previsioni di legge in genere e, in particolare, del piano regionale di risanamento delle acque, la corretta gestione del sistema dei collettori consortili e dell'impianto centralizzato di depurazione della R.I.A - Risanamento Idrico Ambientale S.p.A.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- Fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni consistenti in collettori consortili e fognature comunali, atte a raccogliere e allontanare le acque meteoriche quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale;
- Condotto di allacciamento: canalizzazione per il collegamento al collettore consortile degli impianti di fognatura degli insediamenti produttivi e civili;
- Impianto di pretrattamento: apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a rendere gli scarichi conformi alle disposizioni del presente regolamento;
- Cameretta di controllo: installazione per la misurazione della qualità e/o quantità degli scarichi, nonché per il prelievo dei campioni;
- Impianto centralizzato di depurazione: complesso di opere e apparecchiature atte a depurare gli scarichi convogliati dal sistema dei collettori consortili.

TITOLO SECONDO - COMPETENZA DI VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 4 - COMPETENZE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI

La R.I.A. svolge le funzioni di vigilanza e controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi con recapito nella fognatura pubblica, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 319/76 e successive modificazioni, nonché il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento ove non specificato.

ART. 5 - COMPETENZE TECNICHE DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Ferme restando le competenze di vigilanza tecnica definite dalla legge 21.1.1994, n. 61, la R.I.A. può compiere, ordinariamente tramite il proprio laboratorio di analisi, gli accertamenti sugli scarichi degli insediamenti produttivi e sulle condizioni che ne determinano la formazione, ritenuti necessari per la conoscenza degli elementi che possono incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione.

TITOLO TERZO - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NELLA FOGNATURA PUBBLICA

ART. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE

I limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni di cui al punto 1) dell'art. 1 si applicano agli scarichi di insediamenti produttivi che hanno recapito nelle canalizzazioni della fognatura pubblica collegate all'impianto centralizzato di depurazione.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi con recapito nelle fognature comunali non collegate all'impianto centralizzato di depurazione sono disciplinati dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133.

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Ai fini della loro disciplina gli scarichi sono distinti in:

- acque di processo: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- acque bianche: acque che non subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- acque nere: acque provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle cucine e dalle mense, nonché acque di processo che, per caratteristiche quali-quantitative, sono assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi in base ai criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 62/85;
- acque meteoriche: acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie.

ART. 8 - SCARICHI DI ACQUE DI PROCESSO

Gli scarichi delle acque di processo devono essere conformi ai limiti di accettabilità dell'allegata Tabella 1.

I limiti di accettabilità per i parametri ivi riportati e stabiliti in misura meno restrittiva a quella della Tabella C della legge n. 319/76, trovano applicazione a condizione che l'impianto centralizzato di depurazione sia in grado di riportare le concentrazioni delle sostanze relative ai parametri stessi entro i limiti di accettabilità previsti dal piano regionale di risanamento delle acque.

Qualora si riscontrasse o si presumesse che l'impianto centralizzato di depurazione, a causa del mutamento o dell'ampliamento delle situazioni di scarico nella fognatura pubblica senza che sia stato predisposto e messo in atto un corrispondente adeguamento della sua potenzialità, non è più in grado di rispettare le previsioni del piano regionale di risanamento la R.I.A. provvede, anche in via d'urgenza, alla modifica dei limiti di accettabilità riguardanti i parametri di cui al secondo comma.

Le modifiche, la cui entità dovrà comunque essere tale da non determinare limiti di accettabilità più restrittivi di quelli della Tabella C della legge n. 319/76, possono essere articolate per categorie produttive e/o per consistenza degli scarichi.

A far tempo dalla data di esecutività del provvedimento di cui al precedente terzo comma, gli scarichi delle acque di processi devono adeguarsi ai nuovi limiti di accettabilità nei seguenti tempi:

1. se nuovi, sin dall'attivazione;
2. se in atto, entro due anni.

Le autorizzazioni allo scarico riguardanti gli insediamenti produttivi interessati al procedimento di modifica dei limiti di accettabilità devono essere aggiornate dalla R.I.A. entro sessanta giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.

ART. 9 - SCARICHI DI ACQUE BIANCHE

Le acque bianche devono essere riciclate o, nei casi in cui non sia possibile per motivi tecnici, devono essere recapitate nei corpi d'acqua superficiali, nel rispetto della legge n. 319/76 e successive modificazioni nonché della legge regionale n. 62/85, come modificata dalla legge regionale 10 maggio 1990, n. 52.

Qualora non possano essere destinate secondo le modalità previste dal primo comma, è consentito immettere le acque bianche nella fognatura pubblica, a condizione che siano rispettate le particolari prescrizioni del primo comma dell'art. 14.

A tale fine la R.I.A. stabilisce le modalità di scarico con l'autorizzazione.

ART. 10 - SCARICHI DI ACQUE NERE

Le acque nere, raccolte e convogliate con scarichi separati nei collettori consortili, devono esservi immesse tal quali nel rispetto delle particolari prescrizioni del primo comma dell'art. 13.

La disciplina degli scarichi delle acque nere nelle fognature comunali è stabilita dai regolamenti adottati dai relativi Comuni.

ART. 11 - SCARICHI DI ACQUE METEORICHE

E' consentito immettere le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti produttivi limitatamente alle acque di prima pioggia, per le quali la R.I.A. può prescrivere idonei trattamenti, tenuto conto della natura dell'attività svolta e di ogni altro elemento utile per la valutazione del grado di inquinamento causato dalle superfici.

Ai fini della individuazione delle acque di prima pioggia si applicano i criteri definiti dal secondo comma dell'art. 20 della legge regionale n. 62/85.

Nei casi in cui non sia possibile recapitare le acque meteoriche nei corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo la R.I.A. può consentire lo scarico nella fognatura

pubblica, concedendo specifiche deroghe alla limitazione prevista dal primo comma, a condizione che siano rispettate le particolari prescrizioni del primo comma dell'art. 13.

ART. 12 - SCARICHI DI ACQUE CONTENENTI SOSTANZE TOSSICHE

Per i parametri relativi a sostanze non indicate nella tabella C della legge n. 319/76 e successive modificazioni, la cui presenza negli scarichi possa interferire negativamente con la funzionalità dei collettori consortili e del processo depurativo dell'impianto centralizzato, la R.I.A., previa comunicazione all'Amministrazione Provinciale e all'Amministrazione Comunale competente per territorio, stabilisce i relativi limiti di accettabilità, nonché eventuali prescrizioni aventi anche carattere sperimentale, con riserva di verifiche secondo tempi e modi da precisare nell'autorizzazione allo scarico.

ART. 13 - SALVAGUARDIA DEL PERSONALE E DELLE OPERE

La quantità e la qualità degli scarichi devono essere in ogni caso tali da:

1. evitare danni alla salute del personale operante sulla fognatura e sull'impianto centralizzato di depurazione;
2. rispettare i dimensionamenti idraulici assunti per i collettori consortili e per l'impianto centralizzato di depurazione;
3. evitare danni alle opere di cui al precedente punto 2);
4. non interferire negativamente con il processo depurativo e con il trattamento dei fanghi dell'impianto centralizzato.

A tal fine la R.I.A. può in particolare prescrivere l'installazione di:

- vasche di accumulo con lo scopo di regolare l'immissione degli scarichi;
- idonei strumenti di misura e di campionamento, che consentano in particolare di tenere sotto controllo i parametri delle sostanze ritenute significative.

ART. 14 - INSTALLAZIONE E USO DEGLI STRUMENTI DI MISURA E DI CAMPIONAMENTO

L'acquisto, l'installazione, la messa in esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione di misura e di campionamento di cui all'art. 13 sono effettuate dalla parte interessata.

La strumentazione è ad uso esclusivo della Società R.I.A., che può in ogni momento effettuare le operazioni di controllo e per le quali, in caso di necessità e su richiesta, la parte interessata è tenuta a fornire il personale di supporto.

ART. 15 - ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

L'esercizio degli impianti di pretrattamento deve assicurare il rispetto del presente regolamento per qualunque condizione di funzionamento dei cicli tecnologici cui sono collegati.

Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di pretrattamento devono essere effettuate in modo tale che le eventuali conseguenti variazioni qualitative e/o quantitative delle acque scaricate non arrechino danni alla fognatura pubblica e all'impianto centralizzato di depurazione, nonché alla loro funzionalità.

Con un anticipo di almeno quindici giorni il titolare dell'insediamento produttivo deve

comunicare alla R.I.A. e all'Amministrazione Comunale competente per territorio, la data di inizio e di presumibile fine delle operazioni di manutenzione, la loro natura, l'entità delle variazioni qualitative e/o quantitative delle acque scaricate, nonché gli accorgimenti adottati per non arrecare danni di cui al precedente secondo comma.

La R.I.A. può fissare specifiche prescrizioni che, in relazione alla natura delle operazioni di manutenzione e delle acque scaricate, comportino anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi.

ART. 16 - GUASTI AGLI IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

Qualora si verificano guasti che comportano interruzioni nell'esercizio degli impianti di pretrattamento, il titolare dell'insediamento produttivo deve adottare le misure necessarie ad assicurare il massimo contenimento dell'inquinamento prodotto dallo scarico di acque non pretrattate, dandone immediata comunicazione alla R.I.A. e all'Amministrazione Comunale competente per territorio.

Se nelle acque scaricate sono presenti le sostanze di cui al n. 10 della Tabella C della legge n. 319/76, l'attività dei relativi cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento deve essere sospesa.

Sulla base della natura dei guasti e delle conseguenze derivanti dallo scarico di acque non pretrattate, la R.I.A. può definire tempi e modalità di scarico per il tempo necessario per la rimessa in efficienza degli impianti di pretrattamento.

ART.17- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Ferme restando le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 319/76 e successive modificazioni, nonché quelle del decreto legislativo n. 133/92, la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata alla R.I.A. in duplice copia dai titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi.

La domanda deve essere redatta conformemente allo schema predisposto dalla R.I.A. e accompagnata dalla seguente documentazione:

1. Planimetria dell'insediamento con l'indicazione dell'impianto di fognatura, degli eventuali impianti di pretrattamento, delle camerette di controllo e del condotto di allacciamento alla fognatura pubblica;
2. Relazione sulla situazione degli scarichi dell'insediamento, come da scheda tecnica predisposta dalla R.I.A.

Nell'autorizzare un nuovo scarico, su richiesta del titolare, può essere assegnato un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dell'impianto di pretrattamento durante la fase di avviamento che non dovrà superare i novanta giorni dall'attivazione dello scarico stesso, prorogabili una sola volta di non oltre sessanta giorni in via eccezionale e su motivata richiesta. La disciplina dello scarico durante il periodo assegnato è definita con l'autorizzazione in relazione alla natura dello scarico.

Copie delle autorizzazioni rilasciate dalla R.I.A. devono essere trasmesse per conoscenza al Comune territorialmente competente.

ART.18 - ATTIVAZIONE E CESSAZIONE DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi devono essere attivati successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 17.

La disattivazione dello scarico deve essere comunicata alla R.I.A. con congruo anticipo.

ART.19- FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE

Qualora si verificano irregolarità a causa di guasti e interruzioni nel funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione che possano comportare un peggioramento della qualità dell'effluente finale, la R.I.A., sentita la Provincia in qualità di autorità di controllo dell'effluente stesso, può imporre agli insediamenti produttivi prescrizioni restrittive o integrative che dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale competente per territorio.

Tali prescrizioni possono comportare anche la cessazione degli scarichi degli insediamenti, affinché le caratteristiche qualitative dell'effluente finale dell'impianto centralizzato, relativamente ai parametri concernenti le sostanze di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, riportati nell'Allegato 1 alle direttive approvate con deliberazione 30 dicembre 1980 dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, siano conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dal piano regionale di risanamento e fatte altresì ulteriormente salve le esigenze particolari di cui al quinto comma dell'art. 26 della legge n. 319/76 e successive modificazioni.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI NEI COLLETTORI CONSORTILI

ART. 20 - AMMISSIBILITA' DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

Gli scarichi degli insediamenti civili nei collettori consortili sono ammessi nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento di fognatura nel cui territorio sono ubicati gli insediamenti stessi, intendendosi, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, sostituito il Comune con la R.I.A.

ART. 21 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CIVILI

Gli scarichi degli insediamenti produttivi civili nei collettori consortili sono autorizzati con il rilascio da parte della R.I.A. del permesso di allacciamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 62/85.

Copie delle autorizzazioni rilasciate dalla R.I.A. S.p.A. devono essere trasmesse per conoscenza al Comune territorialmente competente.

ART.22 - ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

Gli scarichi degli insediamenti civili devono essere attivati successivamente al rilascio del permesso di allacciamento.

La disattivazione degli scarichi deve essere comunicata alla R.I.A. con congruo anticipo.

TITOLO QUINTO - MODALITA' DI ALLACCIAMENTO AI COLLETTORI CONSORTILI

ART. 23 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO AI COLLETTORI CONSORTILI

Per ottenere il permesso di allacciamento al collettore consortile, la parte interessata deve presentare alla R.I.A. una domanda in duplice copia, secondo lo schema predisposto dalla Società stessa, accompagnata dalla seguente documentazione:

1. Estratto di mappa 1:1000;
 2. Planimetri idonea, riportante l'impianto di fognatura dell'insediamento, nonché i seguenti elementi:
 - a) diametri, pendenze e quote delle canalizzazioni costituenti l'impianto stesso e relative modalità esecutive;
 - b) posizione, diametro e quota terminale del condotto di allacciamento;
 3. Relazione idraulica, se richiesto;
 4. Relazione dettagliata sull'attività svolta o sulla destinazione dell'insediamento, sulla natura delle acque scaricate e sull'eventuale impianto di pretrattamento.
- Nel rilasciare il permesso di allacciamento la R.I.A. conferma ovvero integra con eventuali prescrizioni gli elaborati allegati alla domanda.

ART. 24 - ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

Gli allacciamenti ai collettori degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili sono realizzati dalla R.I.A. e le relative spese sono a carico del soggetto interessato.

I condotti di allacciamento devono essere realizzati rispettando le prescrizioni tecniche stabilite dai regolamenti comunali di fognatura per quanto riguarda in particolare la posizione, la pendenza e il tipo di materiale impiegato.

ART. 25 - COLLEGAMENTI DELLE FOGNATURE COMUNALI AI COLLETTORI CONSORTILI

Le fognature comunali devono essere collegate ai collettori consortili secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla R.I.A. S.p.A.

TITOLO SESTO - DIRITTI D'UFFICIO E DEPOSITI CAUZIONALI

ART. 26 - SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ALLACCIAMENTO E DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Le spese per l'istruttoria delle domande di allacciamento ai collettori consortili e delle domande di autorizzazione allo scarico nella fognatura pubblica sono a carico del richiedente.

La R.I.A. determina annualmente la somma che, in via provvisoria, deve essere versata a titolo di acconto quale condizione di procedibilità delle domande.

L'eventuale liquidazione finale delle spese è disposta a consuntivo e deve essere effettuata prima del rilascio dei provvedimenti di cui al primo comma.

ART. 27 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il rilascio del permesso di allacciamento al collettore consortile è subordinato al versamento di una somma da parte del titolare dell'insediamento a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

L'importo della somma prevista dal primo comma viene stabilito dalla R.I.A. in misura differenziata in relazione alla tipologia degli insediamenti.

Il deposito cauzionale viene restituito con la cessazione degli scarichi.

TITOLO SETTIMO - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO PER DANNI

I titolari degli insediamenti produttivi sono responsabili dei danni in genere ed in particolare ai collettori consortili e all'impianto centralizzato di depurazione, nonché alla loro funzionalità, provocati dallo scarico di acque non conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

I titolari sono in particolare responsabili dei danni conseguenti alla immissione in fognatura pubblica di scarichi non conformi a quelli autorizzati anche nei casi in cui i danni si siano verificati a distanza di tempo e gli scarichi stessi siano stati tratti nell'impianto centralizzato di depurazione.

I responsabili sono tenuti al pagamento dei danni e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari per riportare a normalità la situazione.

ART. 29 - SCARICHI IRREGOLARI

Ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dell'inquinamento nei casi di violazioni delle disposizioni del presente regolamento le irregolarità vengono contestate alla parte interessata, affinché, entro il termine fissato, presenti adeguate giustificazioni e osservazioni, sulla base delle quali può essere assegnato un periodo di

tempo per l'effettuazione degli interventi e l'assunzione delle iniziative atte a riportare a normalità la situazione.

ART. 30 - ALLACCIAMENTI ABUSIVI AL COLLETTORE CONSORTILE

I responsabili di allacciamenti abusivi ai collettori sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 21 della Legge 319/1976 e successive integrazioni, fermo restando l'obbligo della regolarizzazione della situazione conformemente alle prescrizioni stabilite dalla R.I.A.

ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della relativa delibera di approvazione.

Ove non specificato, i termini e le modalità di adeguamento alla singole disposizioni del presente regolamento sono stabilite dalla R.I.A.

Per quanto non previsto valgono le disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.

TABELLA 1- LIMITI DI ACCETTABILITA'	
PARAMETRI	CONCENTRAZIONI
pH	5,5-10,5
Colore.....	(*)
Materiali sedimentabili (ml/l).....	10
Materiali in sospensione totali (mg/l).....	1.000
BOD5(mg/l).....	2.500
COD(mg/l).....	5.000
Solfuri (mg/l H ₂ S).....	4
Solfiti(mg/l SO ₃).....	10
Solfati(mg/l SO ₄).....	1.500
Cloruri (mg/l Cl).....	1.500
Fosforo totale (mg/l P).....	80
Grassi e olii animali e vegetali (mg/l).....	600
Ammoniaca totale(mg/l NH ₄).....	100
Azoto nitroso (mg/l N).....	10
Azoto nitrico(mg/l N).....	100
Olii minerali (mg/l).....	100
Tensioattivi(mg/l).....	50(**)

Per tutti gli altri parametri contemplati dalla Tabella C allegata alla Legge 10 maggio 1976, n. 319, valgono i limiti e i criteri ivi stabiliti.

Valgono altresì le norme di emissione stabilite dal decreto legislativo n 133/92.

(*) Non percettibile dopo diluizione 1:50 su uno spessore di 10 centimetri

(**) Tale valore può essere, caso per caso, aumentato fino ad un massimo di 100 mg/l in funzione della biodegradabilità effettiva dei prodotti usati.

I N D I C E

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01 - Oggetto	Pag. 01
Art. 02 - Finalità	Pag. 01
Art. 03 - Definizioni	Pag. 01

TITOLO SECONDO COMPETENZA DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 04 - Copetenze amministrative di controllo degli scarichi	Pag. 01
Art. 05 - Competenze tecniche di controllo degli scarichi	Pag. 02

TITOLO TERZO DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NELLA FOGNATURA PUBBLICA

Art. 06 Ambito di applicazione	Pag. 02
Art. 07 Classificazione degli scarichi degli insed. produttivi	Pag. 02
Art. 08 Scarichi di acque di processo	Pag. 02
Art. 09 Scarichi di acque bianche	Pag. 03
Art. 10 Scarichi di acque nere	Pag. 03
Art. 11 Scarichi di acque meteoriche	Pag. 03
Art. 12 Scarichi di acque contenenti sostanze tossiche	Pag. 04
Art. 13 Salvaguardia del personale e delle opere	Pag. 04
Art. 14 Installazione e uso degli strumenti di misura e campionam.	Pag. 04
Art. 15 Esercizio degli impianti di pretrattamento	Pag. 04
Art. 16 Guasti agli impianti di pretrattamento	Pag. 05
Art. 17 Autorizzazione allo scarico degli insediamenti produttivi	Pag. 05
Art. 18 Attivazione e cassazione scarichi insed. produttivi	Pag. 06
Art. 19 Funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione	Pag. 06

TITOLO QUARTO DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI NEI COLLETTORI CONSORTILI

Art. 20 Ammissibilità degli scarichi degli insediamenti civili	Pag. 06
Art. 21 Autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili	Pag. 06
Art. 22 Attivazione e disattivazione degli scarichi insed. civili	Pag. 06

TITOLO QUINTO
MODALITA' DI ALLACCIAMENTO AI COLLETTORI CONSORTILI

Art. 23	Domanda di allacciamento ai collettori consortili	Pag. 07
Art. 24	Esecuzione degli allacciamenti	Pag. 07
Art. 25	Collegamenti delle fognature comunali ai coll. consortili	Pag. 07

TITOLO SESTO
DIRITTI D'UFFICIO E DEPOSITI CAUZIONALI

Art. 26	Spese di istruttoria delle domande autoriz. allo scarico	Pag. 07
Art. 27	Deposito cauzionale	Pag. 08

TITOLO SETTIMO
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28	Responsabilità e risarcimento per danni	Pag. 08
Art. 29	Scarichi irregolari	Pag. 08
Art. 30	Allacciamenti abusivi al collettore consortile	Pag. 08
Art. 31	Entrata in vigore	Pag. 09

